

ARPAE

**Agenzia regionale per la prevenzione, l'ambiente e l'energia
dell'Emilia - Romagna**

* * *

Atti amministrativi

Determinazione dirigenziale	n. DET-AMB-2025-6945 del 03/12/2025
Oggetto	L.R. 7/2004 E SS.MM. E II. - CAPO II - CONCESSIONE PER L'OCCUPAZIONE DI AREA DEMANIALE DEL TORRENTE ONGINA IN COMUNE DI BESENZONE (PC) - USO: NON ESCLUSIVO, FAUNISTICO-VENATORIO E SENZA FINALITÀ DI LUCRO - PROCEDIMENTO: PC24T0056 - PRATICA: 36565/2024
Proposta	n. PDET-AMB-2025-7171 del 01/12/2025
Struttura adottante	Servizio Autorizzazioni e Concessioni di Piacenza
Dirigente adottante	ANNA CALLEGARI

Questo giorno tre DICEMBRE 2025 presso la sede di Via XXI Aprile, il Responsabile della Servizio Autorizzazioni e Concessioni di Piacenza, ANNA CALLEGARI, determina quanto segue.

**OGGETTO: L.R. 7/2004 E SS.MM. E II. - CAPO II - CONCESSIONE PER L'OCCUPAZIONE
DI AREA DEMANIALE DEL TORRENTE ONGINA IN COMUNE DI
BESENZONE (PC) - USO: NON ESCLUSIVO, FAUNISTICO-VENATORIO E
SENZA FINALITÀ DI LUCRO - PROCEDIMENTO: PC24T0056 - PRATICA:
36565/2024**

LA DIRIGENTE

VISTI:

- il Regio Decreto 25/07/1904, n.523 “Testo Unico sulle opere idrauliche”;
- la Legge 05/01/1994, n.37 “Norme per la tutela ambientale delle aree demaniali, dei fiumi, dei laghi e delle acque pubbliche”;
- la Legge 07/08/1990, n.241 ss.mm. e ii “Nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di accesso ai documenti amministrativi”;
- la Legge Regionale 14/04/2004, n.7, Capo II, ss.mm. e ii “ Disposizioni in materia di occupazione ed uso del territorio”;
- il D.Lgs. 14/03/2013, n.33 “Riordino della disciplina riguardante gli obblighi di pubblicità, trasparenza e diffusione di informazioni da parte delle pubbliche amministrazioni”;
- le seguenti disposizioni inerenti le entrate derivanti dalla gestione del demanio idrico: Legge Regionale 22/12/2009 n.24, in particolare l’art. 51 così come modificato dalla Legge Regionale 11/2018, la L.R. 30/04/2015, n.2, in particolare l’art. 8, la Legge Regionale n.9 del 16/07/2015 art. 39, le deliberazioni della Giunta Regionale n.895 del 2007 - n.913 del 2009 - n. 469 del 2011- n.1622 del 2015 - n.1694 del 2017 - n.1740 del 2018 e n.1717 del 2021;
- il D.Lgs. 31/03/1998, n.112, in particolare gli artt. 86 e 89, “Conferimento di funzioni e compiti amministrativi dallo Stato alle Regioni e agli Enti Locali in attuazione del capo I della legge n. 59 del 1997”;
- la Legge Regionale 21/04/1999, n.3 e ss.mm. e ii. “Riforma del sistema regionale e locale”;
- la Legge Regionale 30/07/2015, n.13, “Riforma del sistema regionale e locale e disposizioni su città metropolitane di Bologna, Province, Comuni e loro Unioni” con cui la Regione Emilia

Romagna ha disposto che le funzioni regionali in materia di demanio idrico siano esercitate tramite l'Agenzia regionale per la prevenzione, l'ambiente e l'energia dell'Emilia-Romagna (ARPAE);

- la D.G.R. n.453/2016 che fissa al 01/05/2016 l'inizio da parte di ARPAE delle funzioni attribuite in materia di risorse e Demanio idrico;

DATO ATTO CHE:

- con la Deliberazione della Giunta Regionale n. 1181 del 23/07/2018 è stato approvato l'assetto organizzativo generale di ARPAE di cui alla Legge Regionale n.13/2015 attribuendo alle Aree Autorizzazioni e Concessioni territorialmente competenti l'adozione dei provvedimenti concessori in materia di demanio idrico;
- sulla base delle attribuzioni conferite con le Deliberazioni del Direttore Generale di ARPAE nn. 130/2021, 94/2023, 39/2021 e 49/2024 alla sottoscritta Responsabile del Servizio Autorizzazioni e Concessioni (S.A.C.) di Piacenza compete l'adozione del presente provvedimento amministrativo;

VISTA l'istanza assunta al protocollo ARPAE con il n. 196284 in data 30/10/2024, con la quale il Signor Rocca Massimo (C.F.: RCCMSM68A27B157N) ha chiesto, ai sensi della Legge Regionale n. 7/2004 e ss.mm. e ii., il rilascio della concessione per l'occupazione ad uso non esclusivo, faunistico-venatorio e senza finalità lucrative, dell'area demaniale di circa 10.37.50 Ha, ubicata in sponda sinistra del Torrente Ongina in Comune di Besenzone (PC), nelle Località Casabianca e Mercore, censita al N.C.T. del precitato Comune al foglio 23, mappale 47, foglio 22, mappale 28, foglio 20, mappale 15, al foglio 14, mappale 27 e 11 e al foglio 7, mappale 13;

PRESO ATTO:

- della pubblicazione avvenuta, ai sensi della L.R. n.7/2004, in data 04/12/2024 sul BURERT (parte seconda) n. 370, riguardo alla quale, nei termini previsti dalla legge non sono state presentate domande concorrenti e/o osservazioni;
- del parere favorevole con prescrizioni, espresso dall'Agenzia per la Sicurezza Territoriale e la Protezione Civile Regione Emilia Romagna - Settore Sicurezza Territoriale e Protezione Civile Emilia - UT Sicurezza Territoriale e Protezione Civile - Piacenza (nota assunta al protocollo ARPAE con il n. 188827 in data 24/10/2025);

ACCERTATO che il richiedente:

- ha corrisposto le spese istruttorie e quanto dovuto per il canone dell'anno 2025;
- in data 27/11/2025 ha versato la somma pari a € 250,00 a titolo di deposito cauzionale;

RESO NOTO CHE:

- la Responsabile del procedimento è Chiara Melegari, Titolare dell'Incarico di Funzione ARPAE "Polo specialistico Demanio Idrico Suoli - Area Autorizzazioni e Concessioni Ovest";
- il Titolare del trattamento dei dati personali forniti dall'interessato è il Direttore Generale di ARPAE Emilia-Romagna, con sede in Bologna, via Po n. 5 ed il Responsabile del trattamento dei medesimi dati è la sottoscritta Dirigente Responsabile del Servizio Autorizzazioni e Concessioni dell'ARPAE di Piacenza;
- le informazioni che devono essere rese note ai sensi dell'articolo 13 del D.Lgs. 196/2003 sono contenute nella "Informativa per il trattamento dei dati personali", consultabile sul sito web dell'Agenzia www.arpae.it;

DATO ATTO che, ai sensi di quanto previsto all'art 6 bis L.241/1990, nei confronti della responsabile del procedimento e della Dirigente firmataria non sussistono situazioni di conflitto di interesse, nemmeno potenziale;

RITENUTO, INFINE, sulla base dell'istruttoria svolta, che non sussistano elementi ostativi al rilascio della concessione di cui trattasi;

ATTESTATA la regolarità amministrativa;

DETERMINA

per le motivazioni indicate in premessa, che qui si intendono integralmente riportate:

- a) di assentire**, ai sensi della L.R. n° 7/2004 e ss.mm. e ii., a Rocca Massimo (C.F.: RCCMSM68A27B157N) la concessione per l'occupazione per uso non esclusivo, faunistico-venatorio e senza scopo di lucro, di area demaniale di circa 10.37.50 Ha, ubicata in sponda sinistra del Torrente Ongina in Comune di Besenzone (PC), nelle Località Casabianca e Mercore, censita al N.C.T. del precitato Comune al foglio 23, mappale 47, al foglio 22, mappale 28 al foglio 20, mappale 15, al foglio 14, mappale 27 e 11 e al foglio 7, mappale 13 come da

planimetria acclusa al Disciplinare, allegato al presente provvedimento quale sua parte integrante e sostanziale (Procedimento PC24T0056);

- b) di stabilire che** la concessione è valida **per anni 6 (sei)** a partire dalla data di adozione del provvedimento di concessione.
- c) di approvare** il Disciplinare di concessione allegato al presente atto quale sua parte integrante e sostanziale, sottoscritto per accettazione dal concessionario in data 27/11/2025;
- d) di prescrivere** il rispetto delle condizioni, termini e modalità descritte nell'allegato Disciplinare di concessione;

DÀ ATTO CHE

- quanto dovuto per il canone dell'anno 2025 è stato pagato;
- l'importo richiesto a titolo di deposito cauzionale, quantificato in € 250,00 è stato versato;
- la presente concessione è rilasciata per quanto di competenza nei limiti della disponibilità dell'Amministrazione concedente, fatti salvi ed impregiudicati i diritti dei terzi, privati cittadini ed Enti;
- la presente concessione non esime dall'acquisizione di altri visti, autorizzazioni o assensi comunque denominati che siano previsti da norme in campo ambientale, edilizio, urbanistico non ricompresi nel presente atto;
- il presente provvedimento:
 - con i relativi allegati dovrà essere esibito dal concessionario ad ogni richiesta del personale addetto alla vigilanza sulle concessioni idrauliche;
 - redatto in forma di scrittura privata non autenticata, è soggetto a registrazione in caso d'uso, poiché l'imposta di cui all'art 5 del D.P.R. 26/04/86 n° 131 risulta inferiore ad € 200,00;

RENDE NOTO CHE

- ai fini degli adempimenti in materia di trasparenza, per il presente provvedimento si provvederà alla pubblicazione ai sensi del vigente Piano Integrato di Attività e Organizzazione (PIAO) di ARPAE;

- il procedimento amministrativo sotteso al presente provvedimento è oggetto di misure di contrasto ai fini della prevenzione della corruzione, ai sensi e per gli effetti di cui alla Legge n. 190/2012 e del vigente Piano Integrato di Attività e Organizzazione (PIAO) di ARPAE;

RENDE, INFINE, NOTO CHE

- si provvederà a notificare il presente provvedimento al concessionario e a tutti i soggetti coinvolti nell'istruttoria per conoscenza e per quanto di competenza;
- avverso il presente provvedimento è possibile proporre opposizione ai sensi dell'art. 133 comma 1 lettera b) del D.Lgs. n. 104/2010, nel termine di 60 giorni dalla notifica di questo atto, al Tribunale delle Acque Pubbliche e al Tribunale Superiore delle Acque Pubbliche per quanto riguarda le controversie indicate dagli art 140 e 143 del R.D. n. 1775 del 1933, all'autorità giudiziaria ordinaria per quanto riguarda la quantificazione dei canoni ovvero, per ulteriori profili di impugnazione, all'autorità giurisdizionale amministrativa nei termini di 60 giorni dalla data di notifica oppure ricorso straordinario al Capo dello Stato entro 120 giorni dalla medesima data.

La Dirigente Responsabile del S.A.C. di Piacenza

dott.a Anna Callegari

(originale firmato digitalmente)

AGENZIA REGIONALE PER LA PREVENZIONE, L'AMBIENTE E L'ENERGIA DELL'EMILIA ROMAGNA

DISCIPLINARE

contenente gli obblighi e le condizioni della concessione rilasciata al signor Rocca Massimo (C.F.: RCCMSM68A27B157N) ai sensi della Legge Regionale Emilia Romagna n. 7 del 14 aprile 2004 e ss.mm. e ii. - Codice Procedimento: PC24T0056.

Art. 1 - Oggetto della concessione

1. La concessione ha per oggetto l'occupazione di porzione di area demaniale di circa 10.37.50 Ha di superficie, per uso faunistico-venatorio, senza scopo di lucro e a titolo non esclusivo, ubicata in Comune di Besenzone (PC), nelle Località Casa Bianca e Mercore, sponda sinistra del Torrente Ongina, censita al N.C.T. del succitato Comune: foglio 23 mappale 47, foglio 22 mappale 28, foglio 20 mappale 15, foglio 14 mappali 27 e 11, foglio 7 mappale 13, come da elaborato planimetrico allegato.

Art. 2 - Durata e rinnovo della concessione

1. La concessione ha la durata di anni **6 (sei)** a partire dalla data di adozione del provvedimento di concessione.
2. Potrà essere rinnovata ai sensi dell'art. 18 della L.R. n. 7/2004, previa richiesta del Concessionario da inoltrarsi prima della scadenza.
3. Qualora il Concessionario non sia più interessato o non intenda richiedere il rinnovo, alla cessazione dell'occupazione è tenuto a ripristinare lo stato dei luoghi.

Art. 3 - Revoca e/o decadenza

1. Ai sensi dell'art. 19, punto 1) della L.R. n. 7/2004 la concessione potrà essere revocata in ogni momento, a giudizio insindacabile dell'Amministrazione Concedente e/o su proposta dell'Autorità Idraulica, per sopravvenute ragioni di pubblico interesse e/o per motivazioni di sicurezza idraulica qualora l'utilizzo risulti incompatibile con lavori o modifiche che l'Autorità Idraulica medesima dovesse apportare ai corsi d'acqua, agli argini, alle opere idrauliche e relative pertinenze.
2. Sono cause di decadenza della concessione ai sensi dell'art. 19, punto 2) della L.R. n. 7/2004:
 - l'utilizzo della risorsa demaniale diverso dalla destinazione d'uso concessa,
 - il mancato rispetto, grave o reiterato, di prescrizioni normative o del disciplinare,

- il mancato pagamento di 2 (due) annualità di canone,
 - la sub concessione a terzi senza autorizzazione espressa dall'Autorità Concedente, emanata sulla base di delibera di Giunta regionale che ne prevede i casi di ammissibilità e, comunque, nei limiti temporali della validità della concessione.
3. L'Amministrazione Concedente, in caso di revoca e/o decadenza ha facoltà di ordinare la riduzione in pristino dello stato dei luoghi, ovvero di apportare le modifiche necessarie, nel termine che verrà fissato dall'Amministrazione medesima e/o dall'Autorità Idraulica di riferimento.

Art. 4 - Canone , cauzione e spese

1. Il canone dovuto, calcolato per l'anno 2025, ammonta a € **150,25**.
2. Il canone annuo di concessione sarà rivalutato in base all'indice dei prezzi al consumo accertati dall'ISTAT e disponibili sul relativo sito istituzionale dell'Istituto medesimo alla data del 31 dicembre di ogni anno, fatto salvo l'eventuale aggiornamento o rideterminazione dell'importo effettuato mediante apposita D.G.R., ai sensi dell'art. 8 della L.R. n. 2/2015; il canone deve essere versato entro il 31 marzo di ogni anno.
3. L'importo del deposito cauzionale, versato a garanzia degli obblighi e condizioni della concessione, viene quantificato, ai sensi di quanto disposto al comma 11 dell'art. 20 della L.R. n. 7/2004 e al comma 4 dell'art. 8 della L.R. n. 2/2015, nell'importo di € **250,00**.
4. La garanzia sarà svincolata e restituita, su richiesta formale del Concessionario, solo a seguito degli esiti positivi della verifica sull'effettivo adempimento di tutti gli obblighi posti a carico del Concessionario medesimo.
5. Tutte le spese inerenti e conseguenti alla concessione, nonché quelle di perfezionamento dell'atto, comprese le imposte di bollo e di registrazione, ove necessarie, sono a carico del Concessionario.

Art. 5 - Varianti e cambi di titolarità

1. Nel caso intervenga l'esigenza di apportare una qualsiasi variazione a quanto disposto con il presente Disciplinare, il Concessionario dovrà inoltrare specifica preventiva istanza all'Amministrazione Concedente.
2. Qualora il Concessionario intendesse recedere dalla titolarità della concessione a favore di altro soggetto, il sub ingresso nella concessione potrà essere accordato previa presentazione e valutazione

di apposita istanza sottoscritta dal Concessionario e dall'aspirante al subentro che illustri nel dettaglio le motivazioni della richiesta. Il subentrante assumerà tutti gli obblighi derivanti dalla concessione e risponderà solidalmente per i debiti del precedente titolare.

Art. 6 - Obblighi e condizioni generali

1. La concessione si intende accordata senza pregiudizio dei diritti dei terzi e con l'obbligo della piena osservanza di Leggi e Regolamenti con particolare riguardo alle norme in materia idraulica, urbanistica e di tutela dell'ambiente.
2. Il Concessionario è custode dei beni demaniali assentiti per tutta la durata della concessione; custodia che implica il divieto a qualunque forma di utilizzo dei beni concessi da parte di soggetti diversi dal Concessionario e/o suoi aventi causa, e cioè di soggetti privi di titolo e/o privi di legittimazione.
3. Sono comunque poste a carico del Concessionario tutte le azioni ed opere (preventivamente autorizzate dalle competenti Autorità) che, in correlazione alla concessione, siano opportune o necessarie per :
 - la salvaguardia delle opere idrauliche del tratti di corso d'acqua interessato alla concessione,
 - la conservazione dei beni concessi,
 - la prevenzione da danni e/o infortuni e/o rischi a terzi e la salvaguardia dell'incolumità delle persone.
4. E' ad esclusivo e totale carico del Concessionario il risarcimento di tutti i danni che, in dipendenza della concessione, venissero arrecati a proprietà, sia pubbliche sia private, a persone, animali, ambiente e cose, restando l'Amministrazione Concedente e l'Autorità Idraulica espressamente sollevate ed indenni da qualsiasi responsabilità o molestia anche giudiziale.
5. Nessun compenso od indennizzo potrà essere richiesto dal Concessionario per la perdita di eventuali beni o per limitazioni all'uso del terreno conseguenti a piene del corso d'acqua o intervenute a seguito dell'esecuzione di lavori da parte dell'Autorità Idraulica.
6. E' fatto obbligo al Concessionario di lasciare in ogni momento libero accesso, alla pertinenza demaniale in concessione, al personale del Servizio Concedente e a quello dell'Organo idraulico nonché agli appartenenti agli Organi e agli Enti di controllo e di vigilanza.

Vista la documentazione trasmessa a Questo UT:

-  Prot_11-11-2024_0078408_E - Allegato N° 1 - TestoEmail
-  Prot_11-11-2024_0078408_E - Allegato N° 2 - Richiesta_pareri_Rocca_PC24T0056
-  Prot_11-11-2024_0078408_E - Allegato N° 3 - 3_ortofoto_1
-  Prot_11-11-2024_0078408_E - Allegato N° 4 - 0_PG20241962842244535418541456219_timbrato
-  Prot_11-11-2024_0078408_E - Allegato N° 5 - 4_ortofoto_2
-  Prot_11-11-2024_0078408_E - Allegato N° 6 - 1_estratto_ctr_25000
-  Prot_11-11-2024_0078408_E - Allegato N° 7 - 2_estratto_mappa
-  Prot_11-11-2024_0078408_E - Allegato N° 8 - 5_testoemail_7520103
-  Prot_11-11-2024_0078408_E - File primario - Richiesta_pareri_Rocca_PC24T0056_firmato.pdf

dalla quale si desume che l'uso venatorio dichiarato non comporta modificazioni neppure temporanee dello stato dei luoghi.

Considerato che:

- stante a quanto riportato dall'Ufficio ARPAE - SAC di Piacenza, la richiesta è riconducibile alla categoria D.1.1 "istanze di nuove occupazioni senza opere";
- l'uso richiesto non è, di per sé, di pregiudizio per il buon regime delle acque del torrente Ongina, fatto salvo il caso di sue possibili divagazioni all'interno della fascia di mobilità;
- l'area è interessata da fenomeni d'erosione anche improvvisi e non prevedibili, ovvero soggetta ad elevato rischio idraulico.

Tutto ciò premesso, visto e considerato, Questo Ufficio Territoriale, in qualità di Autorità idraulica competente, nei limiti delle competenze affidate alla stessa ed in forza dell'ex art. 93 del T.U. R.D. 523/1904, rilascia

NULLA OSTA IDRAULICO

ai soli fini idraulici, alla concessione per nuova occupazione, senza realizzazione di opere, per uso attività venatoria, in Comune di Besenzone (PC), di aree demaniali in fregio al torrente Ongina, in sponda sinistra, catastalmente identificate nel N.C.T. del Comune di Besenzone (PC) come di seguito indicato:

- 1) foglio 23 mappale 47, superficie ha 0.76.60;
- 2) foglio 22 mappale 28, superficie ha 2.49.50;
- 3) foglio 20 mappale 15, superficie ha 1.30.70;
- 4) foglio 14 mappale 11, superficie ha 0.60.70;
- 5) foglio 14 mappale 27, superficie ha 2.63.60;
- 6) foglio 7 mappale 13, superficie ha 2.56.40.

L'occupazione delle aree concesse in uso è subordinata al rispetto delle seguenti prescrizioni:

- il presente nulla osta idraulico ha validità limitatamente agli scopi/usi esplicitati dal *Richiedente*;
- è fatto assoluto divieto di asportare sedimenti alluvionali fuori dall'alveo demaniale;

- il *Richiedente* è tenuto, una volta ultimato lo svolgimento di ogni attività venatoria sulle aree demaniali con concessione in vigore ed infine ad occupazione cessata, ad attuare il totale e completo ripristino dello stato dei luoghi antecedente all'uso, in conseguenza di eventuali modificazioni ai terreni od, in generale, di qualsivoglia natura e di qualunque entità, attuando, altresì, la completa rimozione di qualunque materiale presente al suolo che possa costituire rifiuto nonché potenziale impedimento al libero fluire delle acque del torrente Ongina in caso di evento di piena;
- il *Richiedente* è costituito custode dei beni concessi e della loro conservazione per tutta la durata della concessione in uso, custodia che implica il divieto a qualunque forma di utilizzo di detti beni da parte di soggetti diversi dal *Richiedente* e/o suoi aventi causa, e cioè di soggetti privi di titolo e/o privi di legittimazione o per usi differenti da quelli ivi autorizzati;
- per quanto riguarda la sicurezza, in relazione a possibili piene eccezionali ed improvvise del corso d'acqua, dovranno essere predisposti tutti gli accorgimenti necessari, quali accessi controllati, varchi e vie di fuga, affinché l'utilizzo possa svolgersi senza pericolo alcuno per operatori e fruitori dell'area stessa, prevedendo anche il possibile annullamento degli eventi di caccia in programma e/o la loro eventuale posticipazione in caso di avverse condizioni meteorologiche che facciano supporre possibili piene non prevedibili del torrente Ongina;
- in generale, la sicurezza dei luoghi, in relazione ad ogni responsabilità connessa, nei confronti delle piene, ma anche di ogni altro aspetto derivante dalla fruizione dell'area quali la prevenzione da danni e/o infortuni e/o rischi per l'incolumità pubblica delle persone, è a totale carico del *Richiedente*;
- sulle aree concesse in uso non è autorizzata la collocazione di alcun tipo di arredo o manufatto, in pianta stabile o mobile ed anche con installazione a carattere temporaneo, che possa essere trasportato dalle correnti e costituire potenziale ostacolo al libero deflusso delle acque del torrente Ongina ed al suo regolare regime idraulico nell'ambito della sua fascia di mobilità;
- gli usi autorizzati non devono aumentare la suscettibilità all'erosione dei suoli concessi in uso e, a tal proposito, si richiamano i dettati dell'art. 96 del T.U. R.D. 523/1904;
- sarà comunque ad esclusivo e totale carico del *Richiedente* il risarcimento di tutti danni che, in dipendenza della concessione rilasciata, venissero arrecati a proprietà di monte e di valle, sia pubbliche sia private, a persone, animali - compresa la fauna acquatica -, opere di difesa idraulica, ambiente e cose;
- qualora il *Richiedente* intenda porre in atto azioni diverse da quelle per le quali si rilascia il presente nulla osta idraulico, queste potranno eseguirsi solo previa presentazione di apposita istanza e susseguente provvedimento autorizzativo dello Scrivente UT;
- la concessione potrà essere revocata in ogni momento per sopravvenute ragioni di pubblico interesse ai sensi dell'art. 19 della L.R. 7/2004 e per motivazioni di competenza e sicurezza idraulica qualora la modalità di occupazione delle aree demaniali risultasse incompatibile con lavori o modifiche che lo Scrivente UT dovesse apportare al tratto di torrente Ongina interessato, al suo alveo, suoi argini, alle opere idrauliche e relative pertinenze;
- il *Richiedente* è consapevole che l'area in questione è ad elevato rischio idraulico e che l'utilizzo di tali zone espone potenzialmente a danni discendenti da un possibile evento meteorologico avverso. Pertanto, il presente nulla osta idraulico non rappresenta garanzia di sicurezza idraulica e competerà in solido al *Richiedente* adottare tutte le misure

ritenute idonee alla gestione in sicurezza dell'attività di tipo venatorio. Ogni attività nelle aree concesse potenzialmente interessante da esondazione dovrà essere immediatamente sospesa in concomitanza di un qualunque codice di allerta - giallo, arancione, rosso - associato alle previsioni meteorologiche ed idrologiche diramate, a cadenza giornaliera, attraverso i bollettini meteorologici rilasciati dagli organi preposti e consultabili sul sito della Regione Emilia-Romagna nel portale istituzionale denominato "Allerta Meteo Emilia-Romagna" (<https://allertameteo.regione.emilia-romagna.it>). È a totale responsabilità, carico e spese del *Richiedente* ogni misura indispensabile e necessaria alla tutela dell'incolumità propria ed altrui in relazione dell'attività oggetto del presente nulla osta idraulico.

Il *Richiedente* formalmente si obbliga, per sé e/o aventi causa a qualunque titolo, a tenere manlevata ed indenne l'Amministrazione Regionale e la Scrivente Agenzia da qualsivoglia responsabilità, pretesa o controversia, anche di carattere giudiziale, diretta o indiretta, che possa essere avanzata da chiunque ed in ogni momento, in conseguenza e/o dipendenza di quanto forma oggetto del presente nulla osta idraulico.

Distinti saluti.

Arch. Cristian Ferrarini
firmato digitalmente

GM

SI ATTESTA CHE IL PRESENTE DOCUMENTO È COPIA CONFORME DELL'ATTO ORIGINALE FIRMATO DIGITALMENTE.